

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 587 del 10 novembre 2013



Regione Molise

Tirocini Formativi

Legge regionale del 29 luglio 2013, n.13 - ART.7 -

Direttiva attuativa

Art. 1
Finalità, definizioni e tipologie

1. La presente direttiva disciplina in maniera organica la materia dei tirocini non curricolari.
2. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, volta a promuovere una conoscenza diretta del mondo del lavoro da parte del tirocinante al fine di favorire l'acquisizione e l'arricchimento di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo.
3. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.
4. Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocinio:
 - a) **tirocini formativi e di orientamento** finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio, compresi master universitari di I e II livello, dottorati di ricerca e titoli equipollenti, entro e non oltre 12 mesi.
 - b) **tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro** finalizzati a promuovere l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità o percettori di ASPi) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi raggiunti in sede di esame congiunto per l'erogazione di ammortizzatori sociali, in attuazione di programmi di politiche attive del lavoro;
 - c) **tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento** in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del Dlgs n. 286/98;
 - d) **i tirocini estivi di orientamento** finalizzati all'orientamento e addestramento pratico, attivati durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado ovvero iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale o di formazione per il rilascio di attestati di qualifica riconosciuti dalla regione, della durata almeno biennale, gestiti da un ente di formazione iscritto nell'elenco regionale degli Organismi accreditati per la formazione professionale.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:
 - a) i tirocini curricolari promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell'elenco regionale degli Organismi accreditati per la formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione e di formazione.
 - b) i tirocini per l'accesso alle professioni richiesti come periodo di pratica professionale dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative;
 - c) i tirocini transnazionali, quali quelli realizzati nell'ambito di programmi comunitari di lavoro, istruzione e formazione.

Art. 2
Estensibilità ai cittadini stranieri

1. Ai tirocini attivati in favore di cittadini comunitari e di cittadini non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste dal presente documento.
2. Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono estese, in osservanza dell'art. 8, D.M., nr. 142/1998, ai cittadini dell'Unione Europea che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari.
3. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernente la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286) e al decreto Interministeriale 22 marzo 2006 (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea). In particolare, così come previsto dall'art.44-bis del DPR 394/99 e successive modifiche, per i cittadini non appartenenti all'Unione europea che, per svolgere tirocini formativi, fanno il loro ingresso in Italia tramite il contingente di quote fissate ogni anno dal MLPS, la durata massima del tirocinio è di 24 mesi. Le eventuali proroghe sono ammesse entro i limiti massimi della durata.

4. La Regione Molise, con provvedimento del Direttore del relativo Servizio della Direzione d'Area competente in materia di lavoro, assicura il rispetto della procedura di visto, prevista dalla suddetta normativa, da apportare ai progetti formativi, previa verifica della loro regolarità e congruità.

5. La convenzione ed il progetto formativo, redatti utilizzando gli schemi allegati alla presente disciplina, dovranno prevedere, a carico del soggetto promotore, oltre agli obblighi assicurativi, anche quelli di:

- fornire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio;
- pagare le eventuali spese di viaggio per il rientro del tirocinante nel paese di origine.

6. Nella convenzione e nel progetto formativo si può stabilire che tali oneri vengano assunti direttamente dal soggetto ospitante.

7. Qualora il soggetto promotore sia il CPI, tali oneri sono a carico del soggetto ospitante .

Art. 3 Durata del tirocinio

1. La durata minima del tirocinio, salvo quello estivo che non può essere inferiore ad un mese, non può essere inferiore a due mesi.

2. La durata dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), non può essere superiore a sei mesi.

3. La durata dei tirocini di inserimento e reinserimento di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), non può essere superiore a dodici mesi.

4. La durata dei tirocini in favore di soggetti svantaggiati, di cui all'art.1, comma 4, lettera c), non può essere superiore a dodici mesi; nel caso di soggetti disabili non può essere superiore a ventiquattro mesi.

5. La durata massima dei tirocini estivi di orientamento è pari al periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico, o la sospensione di quello accademico o di quello formativo e l'inizio di quello successivo, e non può avere una durata superiore ai tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini.

6. I termini di cui ai precedenti commi sono riferiti al tirocinio attivato tra il medesimo soggetto ospitante ed il tirocinante.

7. La durata massima prevista per le diverse tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe.

8. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per:

- chiusura collettiva;
- astensione obbligatoria per maternità;
- malattia che non abbia una durata complessiva superiore a 5 mesi.

9. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale.

10. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nei seguenti casi:

- mancato rispetto da parte del tirocinante degli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto formativo;
- malattia del tirocinante di durata complessivamente superiore ai 5 mesi;

- per sopravvenute circostanze che comportino la sospensione e/o interruzione dell'attività lavorativa.

11. L'interruzione del tirocinio deve essere comunicata per iscritto al soggetto promotore ed al tirocinante.

Art. 4 Parti del rapporto

1. I soggetti coinvolti nell'attivazione di un tirocinio sono:

- Soggetto promotore;
- Soggetto ospitante;
- Tirocinante.

Art. 5 Soggetto promotore

1. Il Soggetto promotore svolge la funzione di tutoraggio, di accompagnamento e di vigilanza e garantisce standard di qualità dei servizi offerti.

2. Possono promuovere tirocini i seguenti soggetti:

- a) le Province, per il tramite dei Centri per l'Impiego;
- b) l'Agenzia Regionale Molise Lavoro;
- c) le Università e gli Istituti di Istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli accademici, le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
- d) l'Azienda sanitaria locale, le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla loro conclusione, nonché il servizio provinciale di inserimento per disabili;
- e) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- f) gli enti bilaterali;
- g) i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;
- h) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- i) i soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs 276/2003 e s.m.i.;
- j) i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli *Organismi accreditati per la formazione professionale*;

3. Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi, come soggetto promotore, dei propri enti in house.

Art. 6 Compiti del soggetto promotore

1. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio.

2. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:

1. favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
2. individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;

3. promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio con il soggetto ospitante;
4. rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze effettivamente acquisite;
5. contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine, il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati evidenziando i risultati in termini di inserimento/reinserimento, nonché eventuali inosservanze da parte del soggetto ospitante degli obblighi previsti dalla presente direttiva e dal piano formativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 7 **Soggetto ospitante**

1. Sono soggetti ospitanti i datori di lavoro privati e pubblici.
2. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga entro i limiti di durata di cui all'art. 3.
3. Tale limitazione non si applica ai tirocini *ex tunc*.
4. Il tirocinio *ex tunc* non preclude al soggetto ospitante la possibilità di attivare con il medesimo tirocinante una delle tipologie di tirocinio previste dall'art. 1 comma 4, lett. a), b) e c).
5. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati successivamente.
6. Il soggetto ospitante non può impiegare il tirocinante nello svolgimento di attività che non richiedano un preventivo periodo formativo.
7. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività ovvero per sostituire proprio personale nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione.
8. In ogni caso, non è ammesso lo svolgimento del tirocinio in orario notturno.
9. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con l'applicazione nei contratti o accordi collettivi di lavoro.
10. Il soggetto ospitante non deve avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere in corso procedure di CIG ordinaria, straordinaria o in deroga per lavoratori con profili professionali corrispondenti a quelli del tirocinio nella medesima unità produttiva.

Art. 8 **Compiti del soggetto ospitante**

1. I compiti del soggetto ospitante sono:
 - stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;
 - designare un tutor che avrà il compito di favorire l'inserimento sul luogo di lavoro del tirocinante e di affiancarlo per tutta la durata del tirocinio. Il tutor dovrà essere individuato tra i dipendenti in possesso di competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Nel caso di imprese senza dipendenti, il tutor coincide con il titolare;
 - effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini;

- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni ed equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate.

Art. 9 Diritti e doveri del tirocinante

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato, pertanto, non sono applicabili le normative contrattuali e di legge previste per i lavoratori subordinati.
2. L'impegno dei tirocinanti è articolato sulla base dell'orario vigente presso il soggetto ospitante e non può essere comunque superiore alle 30 ore settimanali.
3. Il tirocinante non può essere adibito ad attività ripetitive, prive di contenuto formativo.
4. Nel corso del tirocinio, il tirocinante adempierà le prestazioni previste nel progetto formativo con diligenza ed in osservanza dei più generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle attività previste. L'obbligo di diligenza ed osservanza si estende alle mansioni accessorie e strumentali finalizzate all'acquisizione delle competenze definite nel progetto formativo.
5. Il tirocinante è tenuto, inoltre, a:
 - a) osservare i regolamenti interni all'organizzazione;
 - b) attenersi alle disposizioni organizzative previste per le attività di lavoro e di formazione del tirocinio;
 - c) evitare comportamenti che, per la natura e le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i doveri connessi alle finalità del tirocinio;
 - d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
6. Le imprese sono tenute a fornire ai tirocinanti la dotazione personale di sicurezza prevista dalle normative vigenti per la specifica attività realizzata durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 10 Limiti numerici

1. Il numero di tirocini attivabile è proporzionato alle dimensioni del soggetto ospitante.
2. Ogni datore di lavoro pubblico e privato può ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:
 - a) sedi o unità operative¹ prive di dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
 - b) sedi o unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
 - c) sedi o unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - d) sedi o unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.

¹ Unità operativa: qualunque articolazione autonoma di impresa, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di un bene o di servizi costituente l'oggetto sociale aziendale e quindi che risulti dotata, oltre che della necessaria autonomia, anche di tutti quegli strumenti necessari allo svolgimento della funzione produttiva dell'impresa

4. Sono esclusi dai limiti numerici sopra riportati i tirocini attivati in favore di soggetti di cui all'art. 1, comma 4, lett.c).

5. Per le imprese stagionali il numero dei lavoratori a tempo determinato può essere utilizzato, unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, per il calcolo delle soglie, a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella del tirocinio e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio e di terminare in seguito alla conclusione del tirocinio medesimo.

Art. 11 Modalità di attivazione

1. Ai fini della realizzazione del tirocinio è necessario la stipula di apposita convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

2. Per la stipula della convenzione dovrà essere utilizzato lo schema tipo allegato alla presente disciplina.

3. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base dello schema allegato alla presente disciplina, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio - tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore, e strutturato secondo le seguenti sezioni:

- anagrafica: dati anagrafici del tirocinante, del soggetto ospitante e del soggetto promotore, indicazione del tutor del soggetto ospitante e del referente nominato dal soggetto promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, importo indennità corrisposta al tirocinante;
- specifiche del progetto formativo: a) indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF². Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento ai Repertori regionali, ove definiti dalla Regione ovvero, in mancanza, si fa riferimento alla figura/profilo descritto nella Contrattazione Collettiva Nazionale di riferimento; b) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; d) competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.

Art. 12 Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL ed a stipulare una polizza per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa.

2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni vengono definite le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

3. Le posizioni assicurative attivate devono essere indicate nel progetto formativo.

4. La Regione Molise può con provvedimento della Giunta Regionale assumere a proprio carico l'onere delle coperture assicurative.

² Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente

Art.13**Comunicazioni obbligatorie e adempimenti amministrativi**

1. I tirocini di cui all'art. 1, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall' articolo 9-bis, comma 2, del D.L. ottobre 1996, n. 510; le relative convenzioni e progetti formativi saranno trasmessi congiuntamente alla comunicazione obbligatoria secondo le modalità che saranno definite nel tavolo tecnico del SIL.
2. Entro e non oltre 30 giorni dall'avvio del tirocinio³, il soggetto promotore dovrà far pervenire copie delle relative convenzioni e progetti formativi, alla Regione, Direzione di Area competente in materia di lavoro, nonché alla RSU del soggetto ospitante o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante sono tenuti a conservare copia originale della convenzione e dei progetti formativi ed eventualmente esibirli su richiesta di soggetti adibiti ad attività ispettive.

Art.14**Modalità d'attuazione**

1. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con i tutor.
2. In caso di soggetto ospitante multi localizzato, anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, opera la normativa della Regione Molise se il tirocinio è realizzato sul proprio territorio.
3. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

Art. 15**Il tutoraggio**

1. Il soggetto promotore individua un referente o tutor che svolge i seguenti compiti:
 - a) collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
 - b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
 - c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo;
 - d) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa;
 - e) concorre, anche sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, al rilascio dell'attestazione dell'attività svolta.
2. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.
3. Il *tutor* del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
4. Il *tutor* del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
 - a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
 - b) promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;

³ Si intende per avvio del tirocinio il primo giorno in azienda del tirocinante.

d) accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

5. Il referente o tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
- definire le condizioni e le modalità organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
 - garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
 - garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.

Art. 16

Attestazione attività svolta

- Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia un'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.
- Il tirocinio deve essere registrato, a cura del soggetto ospitante, sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 2 comma i) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
- Al fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno all'80% della durata prevista dal progetto formativo.

Art. 17

Indennità di partecipazione

- Al tirocinante dovrà essere corrisposta un'indennità definita secondo le seguenti modalità:
 - tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: importo mensile pari a €.400,00 lordi corrispondente ad un impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante, fino ad un massimo di 30 ore settimanali con una indennità di partecipazione di importo mensile pari a €.600,00;
 - per le altre tipologie di tirocini di cui all'articolo 1: importo mensile pari a €.300,00 lordi corrispondenti ad un impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 30 ore settimanali, con una indennità di partecipazione mensile di €.450,00.
- L'erogazione dell'indennità è garantita dal soggetto ospitante. Le modalità, i termini e le condizioni per il pagamento saranno definiti nella convenzione dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante e riportati nel progetto formativo.
- Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto percettori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta.
- Fermo restando quanto definito per l'indennità di partecipazione, nonché nelle ipotesi di lavoratori di cui al comma precedente, è possibile che il soggetto ospitante preveda in aggiunta ulteriori benefici per il tirocinante.
- Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR.
- Poiché il tirocinio non configura rapporto di lavoro, la partecipazione al medesimo e la percezione dell'indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Art. 18**Politiche di accompagnamento e misure incentivanti**

1. La Regione Molise, nei limiti delle risorse disponibili, può concedere, con apposito provvedimento, contributi per la copertura totale o parziale dell'indennità di partecipazione di cui all'art. 17, nonché per incentivare l'inserimento lavorativo presso il soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il tirocinio.

2. La Regione si riserva la possibilità di definire meccanismi e strumenti premiali sia per i soggetti promotori che per i soggetti ospitanti tesi a valorizzare la responsabilità sociale d'impresa.

Art. 19**Monitoraggio**

1. La Regione Molise promuove azioni di monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per le verifiche degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al termine di ogni tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto a comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente e al soggetto promotore il nominativo del tirocinante eventualmente assunto, unitamente alla tipologia contrattuale scelta.

Art.20**Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria**

1. Ferme restando le competenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di vigilanza e controllo, la Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini e prevenire forme di abuso, anche mediante specifici accordi con i competenti organi ispettivi, aventi ad oggetto la condivisione degli elementi da ritenersi distorsivi e soggetti a segnalazione.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente atto nel corso delle verifiche a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle sue articolazioni territoriali, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come, ad esempio, in materia di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

3. In coerenza con quanto definito dalla legge n.92/2012, la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.

4. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. La Regione si riserva di effettuare controlli documentali presso il soggetto promotore e il soggetto ospitante, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio nel rispetto delle prescrizioni definite dalla regolamentazione regionale e dalle pattuizioni stabilite in convenzione.

6. Qualora dai controlli effettuati dai competenti organi ispettivi ovvero dalla Regione dovessero risultare da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante, anche a seguito di segnalazioni effettuate dal soggetto promotore nella relazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 5, irregolarità o violazioni della convenzione e del progetto formativo, nonché degli artt. 6-7-8-13-17 della presente direttiva, il Direttore del competente Servizio, previo contraddittorio con il soggetto interessato, potrà disporre il divieto di attivare tirocini per il periodo di un anno dalla data del provvedimento con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione.

Art. 21**Disposizioni transitorie e di attuazione**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente direttiva, si rinvia alla legislazione vigente in materia.
2. Ai tirocini per i quali, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, siano già state effettuate le comunicazioni obbligatorie e ai tirocini previsti dagli avvisi e dai bandi che, alla medesima data, risultano già pubblicati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dagli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 26, D.Lgs. 163/2006, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.196/1997 e al regolamento attuativo adottato con DM 142/1998, nonché la disciplina speciale prevista dagli avvisi e dai bandi".
3. La prima verifica sull'attuazione della presente direttiva è prevista entro un anno dalla data di entrata in vigore di cui all'art.22.

Art.22**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.